

mineraria o sub concessione o altra titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate e di autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'art. 43 della L. 833/1978, e riconosciute in possesso, altresì, degli ulteriori requisiti e standard di cui alla Legge regionale 22/2002;

che lo Stabilimento Termale Hotel TRITONE THERMAE & Spa

è in possesso dell'atto di concessione mineraria e che è in possesso dell'autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'art. 43 della L. 833/1978 all'esercizio dello stesso e che è titolare dell'accreditamento;

- che con DGR 2417/2007 e DGR 4203/2008 sono stati definiti i requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento e sono approvati i requisiti per i livelli tariffari differenziati, la tempistica e la procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1

L'Azienda Termale Hotel TRITONE THERMAE & Spa ai sensi e per gli effetti del presente accordo, è ammessa ad erogare le seguenti prestazioni termali:

IN REGIME COMUNE:	LIVELLO TARIFFARIO
Fango e bagno di annettamento	A SUPER
Fango e bagno terapeutico	A SUPER
Bagno per malattie artroreumatiche	A SUPER
Cura inalatoria (inalazioni o nebulizzazioni/ polverizzazioni o aerosol/doccia nasale o humages)	A SUPER



Cura di postumi di flebopatie di tipo cronico

LIVELLO UNICO


ART. 2

L'Azienda Termale s'impegna ad erogare durante il proprio periodo annuale di apertura dal 01.01.2010 al 31.10.2010, alle condizioni appresso indicate e senza pretendere alcun pagamento da parte dei curandi – fatta eccezione per la quota di partecipazione alla spesa eventualmente prevista a loro carico a termini di legge- le prestazioni termali di cui al precedente art. 1 a tutti gli aventi titolo che ne fanno richiesta, a termini delle disposizioni riguardanti l'erogazione delle cure, ed esibiscono la “proposta richiesta” di cui al successivo art. 3 unitamente ad idoneo documento di riconoscimento.

ART. 3

Fermo restando il principio della libera scelta del cittadino in ordine all'Azienda Termale cui rivolgersi, l'accesso è subordinato, come previsto dall'art. 8, 5° comma D.Lgs 502/92, esclusivamente alla proposta richiesta da redigersi su ricettario del SSN., da parte del medico di medicina generale del curando o di altro medico di fiducia specialista in una delle branche attinenti alle patologie, identificate dal DM 17/12/2007 e s.m.i. che possono trovare beneficio dalle cure stesse; la proposta-richiesta deve indicare la diagnosi, corrispondente ad una delle suddette patologie, ed il correlato ciclo e cicli di cura da praticare. Ai cittadini dell'Unione Europea si applicano le disposizioni dello stato competente.

Nell'ipotesi l'Azienda ULSS 16 sottoscriva delle convenzioni con le Casse Mutue dei Paesi dell'Unione Europea, per la disciplina della erogazione di



prestazioni Termali le parti rinviano a quanto definito nelle convenzioni stesse.

ART. 4

L'Azienda Termale, prima di ammettere il curando all'effettuazione delle cure prescritte, deve sottoporlo ad accurata visita medica per l'accertamento di eventuali controindicazioni cliniche ed in seguito attenersi ai cicli prescritti dal medico di medicina generale o dallo specialista del curando stesso; è tenuto altresì ad individuare qualità, tempi, intervalli e modalità delle somministrazioni, nell'ambito delle cure prescritte, avendo riguardo alle esigenze cliniche del curando.

Nei casi cui vengono accertate controindicazioni al tipo di cura prescritto, il curando non può essere ammesso ad altro tipo di cura.

Nei casi in cui il Direttore Sanitario dell'Azienda Termale rilevi nella prescrizione-proposta una discrasia tra la patologia e le cure prescritte, questi può concordare con il medico referente di questa Azienda ULSS eventuali rettifiche alla prescrizione-proposta stessa, senza comunque modificare la diagnosi formulata dal medico di medicina generale o dallo specialista.

I compiti di cui al primo e secondo comma del presente articolo spettano al Direttore Sanitario responsabile dell'Azienda, od altro Sanitario incaricato, i quali sono tutti tenuti, ai sensi del presente accordo, a controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è autorizzata la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi d'urgenza praticabili nell'Azienda Termale, che si rendano necessari nel corso della cura termale ed a compilare la "cartella clinica termale individuale".



ART. 5

Tutti i cicli di cura pertinenti le prestazioni di cui al precedente art. 1 del presente accordo, hanno di norma la durata di 12 giorni, entro i quali le prestazioni di cui si compongono sono effettuate secondo i tempi, gli intervalli e le modalità prescritte ai sensi del precedente art. 4 avuto riguardo alle esigenze cliniche del curando.

ART. 6

L'Azienda Termale, all'atto di accettazione dell'assistito, dovrà verificare la proposta-richiesta, redatta sul ricettario del SSN., rechi l'autocertificazione sottoscritta dal curando stesso di poter usufruire delle esenzioni normativamente previste e di non aver usufruito, nell'anno solare in corso, di altro ciclo di cure termali, con oneri a carico del SSN., oppure di appartenere alle categorie protette ex legge n. 833/78 che possono fruire, nel corso dell'anno di un ulteriore ciclo di cure.

ART. 7

L'Azienda ULSS provvederà al pagamento delle prestazioni di assistenza termale, ove previsto al netto della quota di partecipazione alla spesa direttamente corrisposta dal curando, avendo a riferimento le tariffe concordate a livello interregionale con le associazioni maggiormente rappresentative e stabilite, per l'anno di riferimento, per tipo di cura e per livello tariffario, recepite dalla Giunta Regionale del Veneto con proprio atto deliberativo.

Le tariffe di cui al precedente comma si intendono vigenti, fisse ed immutabili per tutto l'arco dell'anno d'interesse e comunque fino alla loro revisione da parte della Regione, ed omnicomprensive di ogni prestazione



Poluso

B.

prevista nell'allegato "A5" della DGR 326/97 nonché degli oneri relativi alla imposta di bollo, se prevista.

L'Azienda ULSS non assume a proprio carico l'onere relativo a cicli di cura erogati dall'Azienda Termale in difformità a quelli previsti od oltre i limiti della frequenza di legge, anche se erroneamente richiesti con la prescrizione-proposta dal medico curante o dallo specialista.

ART. 8

Le note di addebito, da inviarsi all'Azienda ULSS, a cura dell'Azienda Termale entro il giorno 10 di ogni mese successivo all'erogazione della prestazione, devono essere accompagnate dagli originali delle prescrizioni-proposte e dall'invio informatico contenente tutte le informazioni obbligatoriamente previste, concernenti l'assistito, l'Azienda ULSS di residenza, la struttura erogatrice, le prestazioni erogate ed i corrispettivi dovuti, secondo le specifiche obbligatorie, il tracciato record e le codifiche individuate dalla Regione.

L'invio delle fatture deve effettuarsi di mese in mese, anche se esse si riferiscono ad un esiguo numero di prestazioni erogate; l'unica eccezione è per le prestazioni erogate nel primo trimestre di ogni anno solare, che possono essere fatturate in un'unica soluzione, entro il 10 del mese di aprile successivo.

Le fatture relative alle prestazioni erogate nel quarto trimestre dell'anno solare devono essere trasmesse all'Azienda ULSS competente entro il termine ultimo del giorno 10 del mese di gennaio successivo.

Ricevuto il materiale relativo alle fatturazioni (cartaceo ed informatico), gli uffici delle Aziende ULSS provvedono, entro il mese stesso, ad effettuare



un primo controllo, richiedendo eventualmente alle singole Aziende Termali informazioni integrative per la correzione degli errori non informatici. E' nell'interesse dell'Azienda Termali fornire con tempestività le precisazioni richieste.

Qualora quest'ultime non vengono tempestivamente fornite, l'Azienda ULSS provvederà a liquidare, entro 90 giorni alla presentazione delle fatture, solamente le prestazioni non oggetto di contestazione.

ART. 9

L'Azienda Termale solleva l'Azienda ULSS da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che siano derivati ai curandi sia in dipendenza delle cure praticate sia per altre cause comunque riferibili alla fruizione delle cure stesse.

L'Azienda ULSS ha facoltà di effettuare tutti i sopralluoghi ritenuti necessari nell'ambito dell'Azienda Termale ed i controlli sulle prestazioni erogabili in accreditamento e le conseguenti liquidazioni.

Pari facoltà spetta all'Amministrazione regionale.

ART. 10

Il presente accordo si intende immediatamente ed automaticamente risolto:

1. ove siano revocate e, comunque, vengano meno per qualsiasi causa la concessione mineraria o l'autorizzazione all'apertura;
2. in caso di ingiustificata chiusura dell'Azienda Termale durante il periodo di apertura indicato nel precedente art. 2.

Al venir meno, per qualunque causa, delle condizioni di erogabilità di un determinato tipo di cura oggetto del presente accordo, questa si intende immediatamente ed automaticamente risolto per la parte relativa al solo tipo



di cura non più erogabile; ove l'impedimento abbia carattere temporaneo il presente accordo si intende parzialmente sospeso per tutta la durata di esso.

In caso di revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento, le somme corrisposte saranno recuperate dall'ULSS a far data dalla avvenuta conoscenza dei relativi provvedimenti.

L'Azienda ULSS inoltre, ha facoltà di determinare la risoluzione di diritto della presente convenzione secondo i modi di cui al secondo comma dell'art. 1456 c.c.:

- a) nel caso in cui l'Azienda Termale abbia preteso dai curandi il pagamento di prestazioni dedotte in accordo, in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 6;
- b) in caso di mancato rispetto da parte dell'Azienda Termale dell'obbligo, sancito dal precedente art. 4, di sottoporre il curando a visita medica prima di ammetterlo all'effettuazione della cura;
- c) nel caso in cui l'Azienda Termale impedisca l'effettuazione dei controlli previsti dal secondo comma del precedente art. 9.

ART. 11

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione del presente accordo è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Azienda ULSS, da un rappresentante dell'Azienda Termale e da un membro, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti o, in caso di dissenso, nominato dal Presidente del tribunale capoluogo, fra i magistrati del Tribunale stesso.

Il lodo arbitrale è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità o per revocazione.



ART. 12

Il presente accordo, salvo quanto previsto per le tariffe, ha vigenza triennale con possibilità di rinnovo a seguito di atto formale delle parti e salvo disdetta da parte dell'Azienda Termale da comunicare entro il 30 giugno con lettera raccomandata A.R.

Resta peraltro inteso che il presente accordo può essere soggetto ad eventuali modifiche e/o integrazioni a seguito di sopravvenute disposizioni regionali o nazionali sull'accreditamento dell'Azienda termale contraente.

Va infine precisato che, anno per anno, l'elenco dei tipi di cura erogabili dall'Azienda termale può essere aggiornato, tramite atto modificativi, in relazione all'instaurarsi delle specifiche condizioni di derogabilità.

ART. 13

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Padova. 21 FEB. 2010

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS N. 16

Dott. Fortunato Rao



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Hotel TRITONE THERMAE & Spa
Hotel Tritone Terme

A. SETHI SRI
ABANO TERME



Regione del Veneto

giunta regionale

Data,



Protocollo N°
(da citare nella risposta)

1003720253

Allegati N°

1

Oggetto **Accreditamento Azienda Termale. Trasmissione Decreto.**



Spett.le Azienda Termale
"TRITONE" s.r.l.
Via A. Volta, 31
35031 ABANO TERME


Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 16
Via E. degli Scrovegni, 14
35128 PADOVA

e, p.c.

Spett.le Centro Studi Termali
"Pietro d'Abano"
di Abano Terme e Montegrotto Terme
Via Pietro d'Abano, 11
35031 ABANO TERME

In allegato alla presente si trasmette il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 2342 del 22.12.1998, relativo all'accREDITAMENTO di codesta Azienda Termale.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE REGIONALE
- Dr. Filippo Palumbo -

LT/mv
(termein.doc)

Direzione Regionale Programmazione Socio-Sanitaria



Decreto N. 2342 del 22 DIC. 1998



Regione del Veneto

GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Accreditalamento dell'Azienda Termale denominata "TRITONE" s.r.l. con sede in **Abano Terme (PD) - Via A. Volta n. 31.**

D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni art. 8 - D.G.R. 04.02.1997 n. 326.

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

IL DIRIGENTE REGIONALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 326 del 04.02.1997 con la quale la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, ha individuato i criteri per l'attuazione dell'istituto dell'accreditalamento delle Aziende Termali nonchè la tipologia di prestazioni da esse erogabili, con oneri a carico del S.S.N., in regime comune, I.N.P.S., I.N.A.I.L. (ivi comprese le prestazioni complementari e/o accessorie) ai sensi del D.M. 15.4.1994.

RICHIAMATO il successivo provvedimento n. 619 del 03.03.1998 con il quale la Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, ha riconosciuto all'Azienda Termale "TRITONE" s.r.l. con sede in **Abano Terme (PD) - Via A. Volta n. 31** in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditalamento, ai fini dell'erogazione delle seguenti tipologie di prestazioni con relativo livello tariffario:

<u>PRESTAZIONI DA EROGARE IN REGIME COMUNE</u>	<u>LIVELLO TARIFFARIO</u>
Fango e bagno di annessamento	A SUPER
Fango e bagno terapeutico	A SUPER
Bagno per malattie artroreumatiche	A SUPER
Cura inalatoria (Inalazioni o nebulizzazioni/polverizzazioni o aerosol/doccia nasale o humages)	A SUPER
Cura di postumi di flebopatie di tipo cronico	LIVELLO UNICO

DATO ATTO che la D.G.R. n. 619/98 ha stabilito, altresì, che il procedimento di accreditalamento dell'Azienda Termale sia perfezionato con separato provvedimento del Dirigente della Direzione regionale competente, previo riscontro delle ulteriori condizioni previste dall'art. 1, 19° comma, della L. n. 662/96, in applicazione della vigente normativa in materia di incompatibilità.

RICHIAMATA a tale riguardo la nota circolare del Ministero della Sanità prot. D.P.S. Segr./290 del 11.05.1998, relativa all'interpretazione della disciplina sulla incompatibilità, con riferimento ai medici di medicina generale operanti nelle Aziende Termali.

RISCONTRATO che l'attuale Direttore sanitario dell'Azienda Termale succitata, nominato con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Geologia e Ciclo delle Acque, non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa.

DATO ATTO, pertanto, che nulla osta all'emanazione del provvedimento di riconoscimento dell'accreditamento dell'Azienda Termale "TRITONE" s.r.l., per le succitate prestazioni e relativi livelli tariffari.

DATO ATTO, altresì, che l'accreditamento comporta la successiva sottoscrizione tra l'Azienda Termale e l'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, dell'accordo per l'erogazione delle sopraelencate prestazioni con oneri a carico del S.S.R..

VISTA la propria competenza all'emanazione del presente provvedimento, sulla base di quanto disposto dall'art. 28 della L.R. n. 1 del 10.01.1997.

DECRETA

1) L'Azienda Termale denominata "TRITONE" s.r.l. con sede in Abano Terme (PD) - Via A. Volta n. 31 in persona del legale rappresentante Signor Mazzucato Mi-
ro,

è accreditata

ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e della successiva regolamentazione regionale in materia, per l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale sottoelencate unitamente ai relativi livelli tariffari:

<u>PRESTAZIONI DA EROGARE IN REGIME COMUNE</u>	<u>LIVELLO TARIFFARIO</u>
Fango e bagno di annetamento	A SUPER
Fango e bagno terapeutico	A SUPER
Bagno per malattie artroreumatiche	A SUPER
Cura inalatoria (inalazioni o nebulizzazioni/polverizzazioni o aerosol/doccia nasale o humages)	A SUPER
Cura di postumi di flebopatie di tipo cronico	LIVELLO UNICO

2) **Di stabilire** che il venire meno, in capo dell'Azienda Termale, dei requisiti previsti e già valutati per l'accreditamento, nonché il sopravvenuto verificarsi, nel Direttore Sanitario, di una delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa, comporta la revoca del presente provvedimento.

3) **Di stabilire** che l'Azienda Termale è tenuta a comunicare, ai sensi della vigente normativa, all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio, i nominativi del medico coadiutori del Direttore sanitario, anche ai fini del controllo sulla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, tenuto conto altresì di quanto disposto dalla circolare del Ministero della Sanità in premessa richiamata.

4) Di disporre la trasmissione del presente decreto all'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova ed all'Azienda Termale interessata, per la conseguente sottoscrizione dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni con oneri a carico del S.S.R., secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 619/98, **previo riscontro oggettivo dell'insussistenza di cause di incompatibilità del personale medico di cui al precedente punto 3).**

5) Di disporre che l'estratto del presente decreto venga pubblicato nel B.U.R. nei modi e termini di rito.

IL DIRIGENTE REGIONALE

- Dr. Filippo Palumbo -

IL DIRIGENTE REGIONALE VICARIO

- Dr. Giuseppe D'Errico -

LT/mv
(TRITONE.doc)

